

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

34/2011

AGLI ENTI ASSOCIATI

1

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE



Assegnazioni finanziarie per l'anno 2011 spettanti ai Comuni – Comunicato del Ministero dell'Interno del 19 luglio 2011

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti dei decreti ministeriali 21 giugno 2011, emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, ed in corso di pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale, il Ministero dell'Interno rende noto che sono disponibili sul sito internet www.finanzalocale.interno.it i dati relativi alle assegnazioni finanziarie per l'anno 2011 spettanti ai comuni delle Regioni a statuto ordinario a titolo di federalismo fiscale municipale, nonché alle risorse ancora dovute a titolo di trasferimenti erariali non fiscalizzati.

La Direzione Centrale finanza locale ha iniziato la procedura per il pagamento degli importi spettanti a titolo di trasferimenti erariali non fiscalizzati, mentre, per le assegnazioni a titolo di federalismo fiscale municipale, i pagamenti saranno disposti appena sarà perfezionato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che istituisce i nuovi capitoli di spesa e mette a disposizione le relative risorse finanziarie.

Ministero dell'Interno – Certificati per ICI relativi agli immobili appartenenti alla categoria catastale D – Comunicato del 21 luglio 2011

Il Ministero dell'Interno rende noto che a seguito della registrazione da parte della Corte dei conti dei decreti 21 giugno 2011, emanati ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, ed in corso di pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale, con l'intervenuta fiscalizzazione del contributo, i certificati per ICI relativi agli immobili appartenenti alla categoria catastale D la cui presentazione era stabilita alla data del 30 giugno 2011 devono essere prodotte esclusivamente dai comuni appartenenti alle regioni Sicilia e Sardegna.



Ministero dell'Interno – Riparto delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale – Comunicato del 20 luglio 2011

Il Ministero dell'Interno rende noti gli importi del piano di riparto delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale, per l'anno 2011, a favore delle Regioni individuate ai sensi dell'intesa n. 37 del 20 aprile 2011 sancita in sede di Conferenza Unificata.

Il piano di riparto è reperibile su www.finanzalocale.interno.it

Agenzia delle Entrate – Stampa di nomi e cognomi comprendenti segni diacritici sulla Tessera Sanitaria e sul tesserino di codice fiscale – Circolare 34/E del 20 luglio 2011

L'Agenzia delle Entrate rende noto che con la circolare 34/E del 20 luglio 2011 va a regime la soluzione tecnica che consente all'Anagrafe tributaria di acquisire, nel formato originale, i dati anagrafici composti anche di caratteri "diacritici", cioè caratteri che aggiunti ad una lettera dell'alfabeto ne modificano la pronuncia e ne distinguono il significato da parole simili, come, ad esempio, la dieresi o l'accento circonflesso.

L'Agenzia precisa che il sistema di codifica per comporre il codice fiscale non cambia, i caratteri diacritici verranno acquisiti in Anagrafe Tributaria a seguito della ricezione delle comunicazioni telematiche effettuate dai Comuni tramite il sistema INA-SAIA.

In tal modo sarà possibile ottemperare alle norme di Stato Civile e di Anagrafe e alle diverse disposizioni a tutela delle minoranze linguistiche.

Il testo della circolare è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, www.agenziaentrate.gov.it,



Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti recanti l'esito dei referendum del 12 e 13 giugno in tema di servizi pubblici locali a rilevanza economica e di servizio idrico integrato – G.U. 20 luglio 2011

Dopo la sottoscrizione da parte del Capo dello Stato, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale (n. 167 del 20 luglio 2011) i decreti di cui all'art. 37 comma 3 della Legge 352/1970, che dichiarano l'avvenuta abrogazione delle disposizioni di legge che sono state oggetto delle consultazioni referendarie del giugno scorso.

Con la pubblicazione dei decreti presidenziali, si producono pertanto gli effetti abrogativi dei referendum.

Infatti fino alla pubblicazione dei decreti la norma oggetto di referendum deve essere considerata vigente.

Le disposizioni abrogate però non sono da considerarsi sparite dall'ordinamento in quanto sono sempre valide limitatamente a tutte le situazioni, definite prima della data di entrata in vigore dei citati decreti, che conseguentemente continuano a produrre gli effetti derivanti dalla norma abrogata anche per il futuro.

Per quanto riguarda l'intervenuta abrogazione dell'Articolo 23 bis del decreto-legge n. 112 del 2008, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, si deve puntualizzare anche che viene a perdere ogni efficacia giuridica anche il DPR 168/2010 - Regolamento attuativo in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'articolo 23-bis in oggetto.

Istituzione degli organismi di supporto per la gestione dei beni sottratti alla criminalità organizzata – Circolare del Ministro dell'Interno del 13 luglio 2011

Il Ministero dell'Interno ha inviato a tutte le prefetture la circolare del 13 luglio 2011 con la quale vengono date le prime indicazioni circa l'istituzione presso tutte le prefetture italiane di un Nucleo di supporto che affiancherà l'Agenzia nazionale per i beni confiscati nell'azione di sottrazione dei patrimoni accumulati dalla criminalità organizzata.



In sostanza il nuovo organismo avrà la funzione, attraverso l'apporto dei vari organismi pubblici o rappresentativi della società civile, di accelerare i procedimenti di destinazione dei beni sottratti alla criminalità, rimuovendo gli ostacoli che, in sede locale, possono rendere i beni medesimi poco appetibili per le amministrazioni interessate al loro utilizzo.

Il nucleo di supporto inoltre affiancherà i prefetti nell'attività di monitoraggio dei beni destinati, al fine di individuare eventuali situazioni di degrado, di abbandono, di utilizzo distorto o comunque inadeguato dei beni stessi.

Modalità per la predisposizione da parte dei Comuni del rendiconto circa la destinazione delle quote del 5 per mille dell'IRPEF dell'anno di imposta 2008 e seguenti – Circolare F.L. n. 8 del 13 luglio 2011

Il Ministero dell'Interno ha diffuso la circolare in oggetto concernente l'obbligo da parte dei soggetti beneficiari del 5 per mille di predisporre, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, di un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

La Circolare informa che è stato predisposto un modello di rendiconto che i comuni sono tenuti a compilare per le somme che riceveranno a breve e che concernono il cinque per mille relativo all'anno di imposta 2008 ed i cui importi vengono resi noti sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate alla seguente pagina internet www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate e visualizzando il link denominato "Archivio 5 per mille".

Tutti i comuni destinatari delle somme sono tenuti alla redazione del rendiconto e della relazione entro un anno dall'effettiva percezione dell'importo spettante; ai fini del calcolo del termine, si fa riferimento al mese in cui viene accreditata la somma presso la competente Sezione provinciale di Tesoreria dello Stato.

Il testo integrale della circolare è reperibile su http://www.finanzalocale.interno.it/circ/fl8-11.html



Disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 150/2009 – Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011

Nella seduta del Consiglio di Ministri del 22 luglio 2011 il Governo ha approvato un decreto legislativo che interviene in materia di conferimento di incarichi dirigenziali da parte delle Regioni e degli Enti locali e di non applicabilità di alcune disposizioni relative alla valutazione della performance del personale in ente con un numero di dipendenti inferiore a quindici. Il provvedimento offre, inoltre, una corretta e definitiva interpretazione delle regole sulla partecipazione sindacale e sulle competenze della contrattazione collettiva integrativa, al fine di sanare eventuali discrasie organizzative.

Di seguito il testo dello schema di decreto.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, N. 150, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DELLA LEGGE 4 MARZO 2009, N. 15.

ART. 1 (Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

- 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 6-ter, sono inseriti i seguenti:
- « 6-quater. Le Regioni, nell'esercizio della propria potestà legislativa e regolamentare, adeguano i propri ordinamenti ai principi dei commi 6 e 6-bis, fermo restando che gli incarichi dirigenziali a tempo determinato attribuiti a tale titolo non possono in ogni caso superare la percentuale del diciotto per cento della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato.
- 6-quinquies. Per gli Enti locali, il numero complessivo degli incarichi a contratto nella dotazione organica dirigenziale, conferibili ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è preventivamente determinato e non può essere superiore al diciotto per cento del totale della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato. Si applica quanto previsto dal comma 6-bis.
- 6-sexies. Per gli enti del servizio sanitario nazionale continuano a trovare applicazione le disposizioni dell'articolo 15-*septies*, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fermo restando quanto previsto nel comma 6-*bis.* ».

ART. 2 (Modifica all'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

- 1. L'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è sostituito dal seguente:
- « 6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a quindici e, ai dirigenti, se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a cinque. In ogni caso, deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla perfomance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente.».



ART. 3 (Modifica all'articolo 31 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

1. All'articolo 31, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a quindici o se il numero dei dirigenti in servizio nell'amministrazione non è superiore a cinque, si applica l'articolo 19, comma 6. ».

ART. 4 (Modifica all'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

1. All'articolo 65, comma 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole: "articolo 30, comma 4." sono sostituite dalle seguenti: "articolo 31, comma 4.".

ART. 5 (Interpretazione autentica dell'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150)

- 1. L'articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto.
- 2. L'articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché quella dell'articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009.

ART. 6 (Norme transitorie)

- 1. Per gli enti di cui all'articolo 19, commi 6-quater e 6-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i contratti stipulati in base a previsioni legislative, statutarie e regolamentari, nel rispetto delle limitazioni finanziarie sulla spesa del personale e sull'utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, che hanno superato i contingenti di cui ai commi stessi ed in essere rispettivamente alla data del 18 novembre 2010 e 9 marzo 2011 possono essere mantenuti sino alla loro scadenza, ferma restando la valutabilità della conformità dei contratti stessi e degli incarichi ad ogni altra disposizione normativa.
- 2. La differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, come modificato dall'articolo 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009. Ai fini previsti dalle citate diposizioni, nelle more dei predetti rinnovi contrattuali, possono essere utilizzate le risorse aggiuntive di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bergamo, 25 luglio 2011

Confederazione delle Province e dei Comuni del Nord

